

COMMITTENTE:



COMMESSA IRR411

**PROGETTO DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO DI
RIFIUTI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO STRADE E DA PULIZIA
ARENILI (POSIDONIA) SITO IN COMUNE DI CECINA**

PNRR – M2C1.1.11.1 – LINEA C

ID Proposta MTE11C_00000831 – CUP G22F22000790005



Capitolato Speciale d'Appalto



NOME FILE: IRR411PDRT019.00_RLT_19				ELABORATO: RLT_19		
fase	data	rev.	Descrizione fase	redatto	controllato	approvato
02	03/2024	00	CONSEGNA PROGETTO	Cambri	martino	

Sistema Qualità Certificato



UNI EN ISO 9001 (ISO 9001)

Certificato n° FS 587971



INDICE

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE	6
A) NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	6
Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni	6
Art. 2 - Definizioni	8
Art. 3 - Normative di riferimento	13
Art. 4 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto	14
Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto	16
Art. 6 - Categorie dei lavori	16
Art. 7 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili	16
B) DISCIPLINA CONTRATTUALE	17
Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	17
Art. 9 - Documenti contrattuali	18
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	18
Art. 11 - Fallimento dell'appaltatore	19
Art. 12 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori	19
Art. 13 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali	19
Art. 14 - Mezzi di prova e verifica dei criteri ambientali minimi	20
C) TERMINI PER L'ESECUZIONE	21
Art. 15 - Progettazione esecutiva	21
Art. 16 - Ritardo nella progettazione esecutiva	22
Art. 17 - Verifica e validazione del progetto esecutivo	22
Art. 18 - Consegna e inizio dei lavori	22
Art. 19 - Termini per l'ultimazione dei lavori	23
Art. 20 - Proroghe	23
Art. 21 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori	23
Art. 22 - Sospensioni ordinate dal RUP	23
Art. 23 - Penale per ritardi	24
Art. 24 - Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	24
Art. 25 - Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione	25
Art. 26 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	25
D) CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	26
Art. 27 - Lavori a corpo	26
E) DISCIPLINA ECONOMICA	26
Art. 28 - Anticipazione del prezzo	26
Art. 29 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva	26
Art. 30 - Pagamenti in acconto	27
Art. 31 - Pagamenti a saldo	27
Art. 32 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti	27
Art. 33 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	28
Art. 34 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo	28
Art. 35 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	28
F) GARANZIE	29
Art. 36 - Garanzie per la partecipazione	29
Art. 37 - Garanzie definitive	29
Art. 38 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	30
G) ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI	30
Art. 39 - Variazione dei lavori e modifica contratti	30
Art. 40 - Variazioni progettuali	31
Art. 41 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	31
H) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	31
Art. 42 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	31
Art. 43 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	32
Art. 44 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	32
Art. 45 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento	32
Art. 46 - Piano Operativo di Sicurezza	33
Art. 47 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	33

I) DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	33
Art. 48 - Subappalto.....	33
Art. 49 - Responsabilità in materia di subappalto	34
Art. 50- Pagamenti dei subappaltatori	35
L) CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	35
Art. 51 - Contestazioni e riserve	35
Art. 52 - Accordo bonario e transazione	35
Art. 53 - Controversie e arbitrato	36
Art. 54 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	36
Art. 55 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	37
Art. 56 - Risoluzione del contratto e recesso	38
Art. 57 - Gestione dei sinistri.....	39
M) ULTIMAZIONE LAVORI	39
Art. 58 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	39
Art. 59 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione	39
Art. 60 - Presa in consegna anticipata.....	40
N) CRITERI AMBIENTALI MINIMI	40
Art. 61 - SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE.....	40
Art. 62 - CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L'APPALTO DEI LAVORI	41
O) NORME FINALI	44
Art. 63 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	44
Art. 64 - Obblighi a carico dell'appaltatore nell'esecuzione di contratti finanziati con fondi PNRR.....	46
Art. 65 - Conformità agli standard sociali.....	47
Art. 66 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione	47
Art. 67 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati	48
Art. 68 - Terre e rocce da scavo	48
Art. 69 - Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia	48
Art. 70 - Incompatibilità di incarico	49
Art. 71 - Spese contrattuali, imposte e tasse	49
P) DISCIPLINARE PER LA GESTIONE	50
Art. 72 - Attività incluse nel periodo di avviamento	50
Art. 73 - Attività escluse nel periodo avviamento	50
Art. 74 - Autorizzazioni.....	51
Art. 75 - Messa a regime.....	51
Art. 76 - Controllo degli accessi	52
Art. 77 - Conferimento durante le operazioni di esercizio provvisorio	52
Art. 78 - Conferimento rifiuti ammessi durante il periodo di avviamento e gestione provvisoria	52
Art. 79 - Omologazione "nuovo rifiuto".....	52
Art. 80 - Relazione semestrale di gestione	52
Art. 81 - Personale operativo e relativi costi	53
Art. 82 - Formazione del personale della Stazione Appaltante.....	53
Art. 83 - Vigilanza e controllo da parte della Stazione Appaltante	54
Art. 84 - Manutenzione dell'impianto e delle pertinenze	54
Art. 85 - Disposizioni in materia di sicurezza	55
Art. 86 - Ipotesi di respingimento del conferimento	56

RETIAMBIENTE S.p.A.

P.za V. Emanuele II, 2 - 56125 PISA (PI)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Economia circolare e agricoltura sostenibile

Missione: M2 - Componente: C1 - id: Inv1.1

Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**APPALTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE LAVORI, AVVIO E GESTIONE SEMESTRALE
DELL'IMPIANTO**

LAVORI DI:

**PROGETTO DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO STRADE E
DA PULIZIA ARENILI (POSIDONIA) SITO IN COMUNE DI CECINA**

DATI APPALTO

Codice unico di progetto (CUP)	G22F22000790005
Codice Identificativo Gara (CIG)	
Contratto	A corpo
Progettazione a base di gara	Progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
Corrispettivo progettazione	81.182,79 €
Importo dei lavori	5.340.314,63 €
di cui Costi della Manodopera	546.141,12 €
Costi della Sicurezza	68.852,82 €
TOTALE APPALTO LAVORI	5.490.350,24€
GESTIONE SEMESTRALE	107.802,12 €
TOTALE APPALTO	5.598.152,36 €

Il Progettista
Ing. Francesco Martino

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

A) NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni**Oggetto appalto

1. L'oggetto dell'appalto (PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA C ID Proposta MTE11C_00000831 - CUP G22F22000790005) consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto Ministero della Transizione Ecologica n° 256 del 23 giugno 2022.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Nome opera;
 - b) descrizione sommaria: PROGETTO DI IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO STRADE E DA PULIZIA ARENILI (POSIDONIA)SITO IN COMUNE DI CECINA;
 - c) ubicazione: Località Paratino 57023 CECINA (LI).

L'appalto si articola in una prestazione principale (appalto integrato per progettazione esecutiva e realizzazione di un impianto di trattamento di cui al presente documento) e una prestazione secondaria (servizio di gestione/avviamento per 6 mesi) e prevede tutti gli adempimenti necessari per la sua esecuzione che, in estrema sintesi, si possono così definire:

- Progettazione esecutiva di tutte le opere (Civili ed elettromeccaniche) necessarie ed in conformità delle prescrizioni di cui al Contratto, al CSA, agli altri documenti progettuali di gara e dei documenti autorizzativi, sulla base del progetto posto a base della stessa così come eventualmente integrata dall'offerta tecnica dell'Appaltatore. Sono inclusi tutti gli oneri necessari, compresi quelli correlati alla progettazione esecutiva quali effettuazione di ulteriori studi, indagini di dettaglio o verifiche rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, che l'operatore economico ritenesse utili.
- Ai sensi dell'articolo 22 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, il progetto esecutivo determinerà in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo e deve essere corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.
- Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste; esso contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare.

Esso, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, dovrà comprendere almeno i seguenti elaborati, come meglio dettagliati agli articoli 23 e seguenti, dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- g) quadro di incidenza della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) computo metrico estimativo e quadro economico;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- n) piano particellare di esproprio aggiornato;
- o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al D.Lgs. n. 81/2008;
- q) Disciplinare tecnico per la gestione dell'impianto.

Ai sensi dell'articolo 22, co. 6, dell'Allegato I.7, per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere.

L'appalto comprende:

- Previa approvazione del progetto esecutivo, l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, "Capitolato") e del disciplinare di gara, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal progetto definitivo posto a base di gara, del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché nel rispetto dell'offerta presentata dall'appaltatore;
- fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettromeccaniche e realizzazione di tutte le componenti Civili ed impiantistiche (elettriche, elettro strumentali, speciali, ecc.) necessarie al regolare funzionamento degli impianti;
- acquisizione dei necessari nulla osta propedeutici alla loro costruzione ed al loro esercizio (Genio Civile, VV.F., ASL competente per territorio, ecc.);
- coordinamento con il RUP, il DL/Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- fornitura delle linee di trattamento dei rifiuti, ivi comprese le predisposizioni impiantistiche correlate alla posa in opera delle forniture eseguite;
- rilascio delle certificazioni e della documentazione previste dalla legge e/o dal Contratto o dal Capitolato o comunque necessaria;
- logistica, ivi comprese le fasi di approvvigionamento, l'imballaggio, il trasporto in cantiere, lo scarico, lo stoccaggio, il trasporto al piano, il disimballaggio, il montaggio, la collocazione finale ed ogni altra operazione comunque connessa e/o necessaria;
- assistenza, per quanto di competenza, alle operazioni di verifica di conformità rispetto all'eseguito, ivi compresa l'assunzione dei relativi oneri (ad es. smaltimento rifiuti ecc.);
- servizio di gestione compresa manutenzione (controllo, intervento, fornitura dei pezzi di ricambio) per una durata di 6 (sei) mesi.

Anche ai fini dell'articolo 3, co. 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dell'articolo 68, co. 4, del presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP)
G22F22000790005

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 40 del decreto-legge 17 maggio 2022 nonché del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per i progetti finanziati con le risorse del PNRR, su indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene attribuita la seguente codificazione contabile da indicare in tutti gli atti del progetto oggetto di finanziamento fatte salve altre forme di monitoraggio previste in relazione ai fondi utilizzate.

Il progetto definitivo, posto a base dell'affidamento per la progettazione esecutiva oggetto del presente CSA, è stato redatto dalla Stazione Appaltante e non costituisce per l'Appaltatore motivo di manleva qualora in fase di progettazione esecutiva dovesse rendersi necessario approvare modifiche e/o integrazioni a causa di eventuali carenze, errori, difformità non emerse in fase di verifica della progettazione definitiva. In ogni caso si precisa che il CME allegato ai documenti di gara non ha valore contrattuale in quanto è fatto obbligo all'Appaltatore di effettuare una puntuale analisi economica ai fini della formulazione dell'offerta economica. Tali modifiche e integrazioni, se dovute a carenze, errori e difformità, non costituiscono motivo di "variante d'ordine" e l'Appaltatore se ne assume l'onere senza che abbia nulla a pretendere.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'espletamento di tutte le prestazioni operative così come esplicitate e secondo le modalità indicate nel disciplinare prestazionale degli elementi tecnici, che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle necessità e delle esigenze contingenti, nonché allo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.

L'esecuzione dei lavori e la posa in opera delle forniture devono essere effettuate secondo le regole dell'arte.

In ogni singolo intervento devono essere compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari a garantire la effettiva ed efficace esecuzione, a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente CSA e dalle vigenti norme in materia.

L'Appaltatore deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare gli interventi tempestivi nei luoghi oggetto dei lavori ed ha l'obbligo di riscontrare tempestivamente ogni richiesta mossa dalla Direzione lavori e/o del Committente circa la redazione di nuovi elaborati, la definizione delle modalità operative, l'adeguamento dei mezzi d'opera, la partecipazione a riunioni di coordinamento, ecc., e a comunicare/inviare il tutto al richiedente, nonché ad attuare senza indugio quanto stabilito.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad assumere i lavori, servizi e forniture che successivamente saranno richiesti ai sensi del medesimo Contratto, entro il limite massimo di importo previsto dal Contratto stesso ed entro il periodo di validità. Tutto quanto indicato nel presente CSA come onere dell'Appaltatore, indipendentemente dall'espressione usata di volta in volta ("a carico dell'Appaltatore", "compreso nell'appalto", ecc.) è prestazione che l'Appaltatore deve eseguire ed è remunerata con il prezzo a corpo contrattuale. Restano a carico del Committente esclusivamente le parcelle professionali del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del Collaudatore, nonché di altri professionisti che siano incaricati direttamente dal Committente, e dei diritti regionali per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica e per il collaudo statico.

Resta inteso fra le Parti che il presente Capitolato non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, l'Appaltatore potrà effettuare lavori oggetto del presente Appalto in favore di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, così come quest'ultima potrà rivolgersi, per particolari esigenze proprie o dei propri Conduttori, anche ad imprese diverse dall'Appaltatore.

1.1.1.1 Requisiti prestazionali minimi richiesti

Per l'impianto oggetto del presente appalto, trattandosi di piattaforma di recupero materie da rifiuti (EOW) viene richiesto il pieno rispetto degli obiettivi di recupero fissati dal progetto definitivo. In tal senso dovranno essere rispettate, ed eventualmente migliorate in sede di offerta, le percentuali di recupero materie prefissate dal progetto definitivo, indipendentemente dalla effettiva composizione merceologica del rifiuto entrante.

Parimenti dovranno essere rispettati, ed eventualmente migliorati in sede di offerta, gli obiettivi di consumo energetico (incidenza KWh/ton trattata) e di consumo della risorsa idrica. Relativamente al predetto aspetto si precisa che il progetto definitivo ha stimato una percentuale di riuso della risorsa idrica pari almeno all'80% del quantitativo utilizzato.

Art 2 -Definizioni

Oltre alle definizioni previste nelle Condizioni Generali d'Appalto, si conviene che i seguenti termini, ogni qualvolta utilizzati nel Contratto, avranno il significato che a ciascuno di essi è qui di seguito attribuito.

RETIAMBIENTE SPA in qualità di Stazione Appaltante;

«Stazione appaltante»: il soggetto giuridico di cui all'Allegato I.1, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti che sottoscrive il contratto, ovvero RETIAMBIENTE. Di norma, nei rapporti intersoggettivi agisce tramite il RUP o, nei casi previsti dalle norme o dal presente CSA, tramite il DL/DEC, fatte salve le riserve di legge in capo al competente organo della stessa Stazione Appaltante;

«Appaltatore»: l'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma giuridica ammessa dall'ordinamento giuridico), comunque denominato ai sensi dell'articolo 65 del Codice dei contratti o dal diritto comunitario, che si aggiudica l'appalto e sottoscrive il contratto; di norma, nei rapporti intersoggettivi agisce tramite il Direttore di cantiere, fatte salve le riserve di legge in capo al rappresentante legale dell'Appaltatore. Ove non diversamente specificato, la definizione di Appaltatore comprende anche i titolari della progettazione esecutiva che redigono tale livello progettuale per conto dell'Appaltatore medesimo;

«RUP»: Responsabile unico del progetto di cui all' articolo 15 del Codice dei contratti;

«DL»: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il Direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei contratti, integrato, se del caso, dai direttori operativi e ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'Allegato I.9 del Codice dei contratti; egli è titolare, tra le altre funzioni, dei compiti e delle responsabilità previste dal DM n. 49 del 2018;

«DEC»: l'ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto, titolare della direzione dei servizi specialistici, di cui è responsabile il Direttore dell'esecuzione del contratto, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei contratti e dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti;

«CSP»: il coordinatore per la salute e la sicurezza durante la progettazione dell'opera di cui agli articoli 89, comma 1, lettera e) e 91 del Decreto n. 81 del 2008;

«CSE»: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

«Direttore di cantiere»: il soggetto che agisce in nome e per conto dell'Appaltatore, in tutte le fasi dei lavori, munito di potere di rappresentanza, per quanto attiene le questioni e gli affari connessi al contratto ed è titolare dei rapporti con il RUP, la DL, il CSE e il collaudatore;

«SOA»: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dei contenuti dell'Allegato II.12, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

«PSC»: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, previsto dal presente CSA;

«POS»: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008, previsto dal presente CSA;

«Progetto posto a base di gara»: il progetto, con tutti i contenuti di cui all'Allegato I.7 del Codice dei contratti, approvato dalla Stazione appaltante;

«Giornale dei lavori»: il documento di cui all'articolo 12, dell'allegato II.14, al Codice dei Contratti, in cui sono annotati per ciascun giorno almeno le indicazioni elencate dalla predetta norma, le informazioni delle quali è prevista l'annotazione nei casi previsti dal CSA, nonché tutti i fatti rilevanti connessi alla conduzione del cantiere;

«Costi di sicurezza» (anche «CSC»): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Paragrafo 4 dell'allegato XV dello stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella «Stima dei costi della sicurezza» del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014); tali costi non sono soggetti a ribasso in fase di gara;

«Oneri di sicurezza aziendali» (anche «OSA»): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'Appaltatore, connesse direttamente alla propria attività lavorativa, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di Valutazione dei Rischi e nel POS, di cui all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; tali oneri sono dichiarati dall'Appaltatore in sede di offerta ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice dei contratti, è ricompreso nelle singole lavorazioni e remunerato dal corrispettivo contrattuale;

«Costo della manodopera» (anche «CM»): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato) stimato dalla Stazione appaltante come necessario per l'esecuzione dei lavori previsti dal contratto, costituito dal costo del lavoro per unità di tempo, sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi obbligatori, trattamento di fine rapporto, indennità varie riconosciute dai contratti, al netto esclusivamente delle spese generali e dell'utile d'impresa, di cui agli articoli 41, comma 13 e 110, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; tale costo è successivamente dichiarato con propria autonoma quantificazione dall'Appaltatore in sede di offerta ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice dei contratti, è ricompreso nelle singole lavorazioni e remunerato dal corrispettivo contrattuale;

«Prestazioni in economia»: convenzionalmente la manodopera, i materiali, i noli, i trasporti e ogni altra prestazione non contabilizzata né a corpo né a misura, previste dall'articolo 5, comma 2, del Capitolato generale e dagli articoli 16, comma 1, sub. a.1), 32, comma 3, e 42, comma 3, lettera b), del Regolamento generale, comprese nel contratto e contabilizzate mediante fatture quietanziate e liste settimanali ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), terzo periodo, e comma 3, secondo periodo, del DM n. 49 del 2018.

Elaborati As Built: insieme degli elaborati grafici, di testo e di calcolo, costituenti il progetto esecutivo e rivisti, integrati, aggiornati e corretti a cura dell'Appaltatore coerentemente con le opere eseguite e le risultanze dei test prestazionali (essi costituiscono la documentazione tecnica finale di impianto, per l'esercizio e la manutenzione);

Montaggio: per montaggio di un componente deve intendersi la completa installazione del componente stesso nella propria posizione finale ed il successivo serraggio o bloccaggio (serraggio viti o morsetti; saldature, etc.) meccanico, nonché il suo collegamento elettrico ed elettro-strumentale, nonché logico all'interno dei sistemi di supervisione e controllo;

Norme Tecniche: indica tutte le norme e regole, elaborate dai competenti enti nazionali ed internazionali di normazione tecnica, le quali disciplinano in base allo stato dell'arte tecnico/tecnologico gli aspetti tecnici di processi, beni, prodotti, materiali o servizi, ivi incluse, a titolo indicativo, ma non esaustivo, le Disposizioni Tecniche del contratto in oggetto; sono comprese le norme tecniche stabilite mediante atti legislativi nazionali o comunitari;

DNSH: è il principio *Do No Significant Harm*, che prevede che gli interventi previsti dai PNRR non arrechino nessun danno significativo all'ambiente;

T.U. Sicurezza: il D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Codice dell'Amministrazione Digitale: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

GDPR: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Ai fini della qualificazione e comunque ai fini dell'individuazione delle categorie di lavori a seconda delle loro condizioni di qualificazione, sono infine assunte le seguenti definizioni:

- Le categorie e le classifiche individuate art. 30 dell'Allegato II.12 del D.LGS n° 36/2023

Certificato di Collaudo Provvisorio: indica il certificato di collaudo provvisorio, di cui all'art. 102 (Collaudo) del Codice dei Contratti Pubblici e 229 (Certificato di Collaudo) del Regolamento; assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

Certificato di regolare funzionamento: certificato emesso dal Costruttore a valle dell'effettuazione con esito positivo delle prove di collaudo funzionale;

Certificato di Ultimazione dei Lavori: indica il certificato attestante l'ultimazione dei Lavori, di cui all'art. 199 (Certificato di ultimazione dei lavori) del Regolamento; redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Stazione Appaltante, sancisce la Data di Ultimazione lavori al termine del Collaudo funzionale e delle constatazioni in contraddittorio effettuate sull'Impianto. Il Certificato di Ultimazione lavori viene rilasciato a seguito del completamento dei lavori, intesi come l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici, nonché l'ultimazione delle opere civili di impianto in conformità a quanto autorizzato e con particolare riferimento alla capacità produttiva e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi, ove prevista. In particolare, devono essere realizzate e installate tutte le opere impiantistiche, tutte le opere civili strutturali e tutte le opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato. Al Certificato vengono allegati il collaudo statico delle strutture, il certificato di regolare funzionamento del Costruttore e la Punch List;

Collaudatore o Commissione di Collaudo: figura incaricata di svolgere tutti i collaudi dell'Opera, per conto della Stazione Appaltante, rappresentata da un professionista o da una commissione tecnica;

Collaudo dinamico o funzionale: serie di prove, così come descritte nel Manuale di manutenzione, effettuate con e sulle apparecchiature, successivamente alla fase di *Mechanical completion* e preliminarmente all'Ultimazione dei lavori, in assenza delle materie prime. Comprende tutte le operazioni di prove funzionali in bianco, messa a punto dell'Opera fino alla Entrata in esercizio provvisoria degli impianti e dei sistemi, propedeutici al primo ricevimento delle materie prime. Termina con la trasmissione da parte dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante del Certificato di regolare funzionamento degli impianti.

Collaudo prestazionale: collaudo prestazionale dell'Impianto, secondo le modalità riportate nel Disciplinare prestazionale, da effettuarsi entro quattro mesi dalla data di ultimazione lavori. Il Collaudatore o la Commissione di collaudo, qualora lo ritenesse necessario, potrà in ogni caso concordare con l'Appaltatore eventuali prove aggiuntive rispetto a quelle riportate nel Disciplinare prestazionale;

Collaudo Provvisorio o Collaudo tecnico-amministrativo: collaudo di cui all'art. 102 (Collaudo) del Codice dei Contratti Pubblici e 229 (Certificato di Collaudo) del Regolamento; effettuato dallo stesso collaudatore nominato per il collaudo statico;

Collaudo statico: collaudo effettuato in corso d'opera da un collaudatore nominato dalla Stazione Appaltante, che dovrà essere eseguito, con le formalità prescritte dalla legge, a ridosso della conclusione delle opere civili. Il rilascio del Certificato di Collaudo dovrà avvenire entro quattro mesi dal termine delle opere civili, e comunque prima del rilascio del Certificato di ultimazione lavori;

Messa a regime dell'impianto: l'insieme di procedure, responsabilità e metodi per far progredire l'Opera dalla fase di installazione al pieno funzionamento in conformità con l'intento progettuale. L'attività è a carico dell'Appaltatore e intercorre tra l'inizio delle prove in bianco e il Collaudo Provvisorio; comprende anche le attività relative all'avviamento dell'impianto, lo svolgimento dei Test di Accettazione e la formazione del personale della Stazione Appaltante;

Contratto di Appalto o semplicemente Contratto: indica il contratto, con i relativi allegati, che sarà sottoscritto fra RETIAMBIENTE SPA e l'Appaltatore;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP): soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (CSE): soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;

Cronoprogramma dei Lavori o Cronoprogramma: indica il programma concernente i tempi necessari ed essenziali per la progettazione e realizzazione dell'Opera, così come risultante dalle proposte di miglioramento presentate in sede di Gara e approvate;

Data Ultimazione lavori: termine con valenza contrattuale, così come sancito nel Certificato di ultimazione dei lavori. Prima della ultimazione lavori dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante il Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto, il Certificato di regolare funzionamento, Il Manuale operativo e di manutenzione, la documentazione as built e il Collaudo Statico;

Direttore tecnico Impianto: persona preposta dal Conduttore alla direzione e controllo tecnico della gestione dell'Impianto durante la fase di Avviamento, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante all'atto dell'Entrata in Esercizio provvisorio;

Disciplinare di Avviamento: indica la sezione del documento, contenuto nel presente Capitolato d'Appalto, che disciplina la Fase di Avviamento dell'impianto della durata di sei mesi, recante l'indicazione degli obblighi a carico dell'Appaltatore relativi a tale fase;

Disciplinare Tecnico: indica il documento, che individua le principali prescrizioni tecniche per la realizzazione dell'impianto per quanto riguarda la parte meccanica, civile, elettrica e strumentale.

Documenti Contrattuali: indica il Contratto di Appalto e tutti gli atti e i documenti che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, così come specificati nel Contratto medesimo;

Esercizio provvisorio: esercizio degli Impianti a seguito del collaudo statico e del collaudo funzionale, nel periodo che intercorre tra la data Ultimazione lavori e l'emissione del Certificato di collaudo provvisorio;

Fase di Conduzione o Avviamento: indica la fase della durata di 6 (sei) mesi, a partire dall'emissione del certificato di collaudo dell'impianto, durante la quale l'Appaltatore provvederà a porre in essere le attività di avviamento, secondo quanto prescritto nel Disciplinare di Avviamento dell'Opera;

Fase di Progettazione: indica la fase di redazione del Progetto esecutivo dell'Opera fino all'approvazione da parte di RETIAMBIENTE SPA;

Fase di Realizzazione: indica la fase di realizzazione dell'Opera fino al collaudo ed alla Presa in consegna;

Indicatori Prestazionali: indica i parametri e gli indicatori chiave qualitativi e quantitativi ("KPI") che l'Opera deve garantire al fine della verifica da parte della Stazione Appaltante circa il rispetto degli obiettivi prestazionali qualitativi e quantitativi dell'Opera, incluse tutte le migliori offerte in sede di gara, che l'Appaltatore deve realizzare e mantenere per tutto il periodo di Garanzia;

Manuale Operativo e di Manutenzione: indica il documento redatto dall'Appaltatore che, sulla base delle prescrizioni e procedure stabilite dal soggetto Costruttore, nonché degli elaborati As Built, raccoglie tutte le informazioni necessarie per una corretta e sicura conduzione e manutenzione dell'Opera, sia ordinaria che straordinaria;

Manutenzione: indica le attività di manutenzione per la durata di 1 anno (o maggior durata offerta in sede di gara) dall'emissione del certificato di collaudo;

Offerta: indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Aggiudicatario della Gara, in conformità alle previsioni della Gara;

Opera: indica il complesso degli impianti da realizzare meglio descritti nel Progetto Definitivo e nel Progetto Esecutivo;

Periodo di Garanzia o Garanzia: indica il periodo, della durata di un anno (o maggior durata offerta in sede di gara), che decorre dall'emissione del certificato di collaudo durante il quale l'Appaltatore garantisce la costante fruibilità e la totale e piena funzionalità dell'Opera, così come precisato nei Documenti contrattuali;

Piano di monitoraggio e controllo: piano di autocontrollo del gestore sugli aspetti ambientali e gestionali, valutato e approvato in sede di AIA, redatto in conformità al modello Arpav "Piano di Monitoraggio e controllo per Trattamento Rifiuti (applicabile alla categoria 5 di cui all'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come approvato dalla DGRV 242/10)";

Piano Operativo di Sicurezza (POS): indica il Piano redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art.89, comma 1) lettera h) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come successivamente modificato;

Piano di Avviamento e Manutenzione: indica il documento, redatto dall'Appaltatore in sede di Offerta, che descrive gli interventi e l'organizzazione proposta per la manutenzione dell'Opera e la gestione durante la fase di Avviamento dell'impianto, così come risultante dalle proposte di miglioramento presentate in sede di Gara e approvate dalla Stazione Appaltante;

Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC): indica il Piano redatto dal Coordinatore per la Progettazione ai sensi dell'art.100 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come successivamente modificato;

Presa in Consegna dell'Opera: indica la data di effettiva presa in consegna dell'Opera, contestuale all'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio;

Presa in Consegna Anticipata: indica la data di effettiva presa in consegna dell'Opera che dovesse realizzarsi prima dell'emanazione del Certificato di Collaudo Provvisorio ai sensi dell'art. 230 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata) del Regolamento ed in presenza delle condizioni previste dal medesimo articolo;

Progetto Esecutivo o PE: indica il progetto esecutivo degli impianti compresi nell'Opera che l'Appaltatore è tenuto a predisporre e che, una volta approvato dalla Stazione Appaltante, formerà parte integrante e sostanziale del Contratto;

Programma di conferimento/smaltimento: programma, elaborato in conformità con i contratti resi disponibili dalla Stazione Appaltante;

Punch List: lista delle attività/materiali di entità modesta o di importanza secondaria, che alla data di ultimazione lavori, come indicata nel Certificato di ultimazione dei lavori, risultano mancanti, senza che la mancanza pregiudichi la funzionalità degli Impianti nel loro complesso;

Raggruppamento Temporaneo di Imprese o RTI: indica il Raggruppamento Temporaneo di Imprese secondo le tipologie e la disciplina contenute nel Codice e nei documenti della Procedura di Gara;

Responsabile del Contratto o Responsabile Unico del Progetto ("RUP"): indica il soggetto incaricato da RETIAMBIENTE SPA titolare e responsabile, per conto e nell'interesse di RETIAMBIENTE SPA medesima, delle attività di indirizzo, coordinamento e controllo sulla realizzazione dell'Opera e delle attività di verifica e controllo sugli Indicatori Prestazionali qualitativi e quantitativi dell'Opera, secondo la disciplina e con le modalità previste nei Documenti di Gara e nel Contratto;

Regolamento di Esercizio: documento redatto dall'Aggiudicatario e sottoscritto da tutti i soggetti che accedono al Sito, riportante le norme di comportamento utili a regolamentare accessi, viabilità, comunicazione ed ogni altro aspetto che possa coinvolgere il personale delle diverse Aziende operanti in aree adiacenti o limitrofe, o che possano accedere ad aree comuni o ad apparecchiature condivise;

Rifiuti Ammessi al conferimento:

CODICE EER	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI DA SOTTOPORRE ALLE OPERAZIONI DI RECUPERO
20 03 03	Residui della pulizia stradale e posidonia
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati (limitatamente ai rifiuti da pulizia spiagge ed arenili)
20 03 06	Rifiuti da pulizia caditoie stradali

Rifiuti non Ammessi: tutti i rifiuti avviati al conferimento che non rientrino nei codici EER dei Rifiuti Ammessi;

Responsabile dei Lavori: indica il soggetto che svolgerà le funzioni di cui agli articoli 88 e ss. del T.U.L.S.;

Soggetto Conduttore o "Conduttore": indica, in caso di Soggetto Realizzatore costituito in forma di RTI, il soggetto che provvederà a porre in essere le attività di Avviamento dell'impianto;

Soggetto Costruttore o "Costruttore": indica, in caso di Soggetto Realizzatore costituito in forma di RTI, il soggetto che provvederà alla costruzione dell'Opera;

Soggetto Progettista o "Progettista": indica, il soggetto, professionista o società, che, associato in forma di RTI all'impresa attestata per prestazione di sola costruzione o da questa indicata in sede di offerta, redigerà la progettazione esecutiva dell'Opera;

Soggetto Realizzatore o "Realizzatore": indica il soggetto che provvederà alla progettazione, costruzione, conduzione e manutenzione dell'Opera;

Stazione Appaltante: indica RETIAMBIENTE SPA;

Verbale di Consegna delle aree: indica il verbale di consegna delle aree, redatto dal Responsabile del Contratto e dal Direttore dei Lavori, a valle del Progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante;

Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'impianto *Mechanical Completion*: verbale che attesta l'avvenuto completamento delle attività di installazione e/o montaggio e interconnessione, fisica e logica, dell'intero Impianto;

Verbale Collaudo prestazionale Impianto: documento, redatto dal Collaudatore, sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Stazione Appaltante, al termine del Collaudo prestazionale effettuato sull'Opera secondo quanto stabilito nel Disciplinare;

Utenze: acqua, energia elettrica, combustibili, scarichi fognari, telecomunicazioni e comunque tutto quanto necessario per garantire il funzionamento dell'Impianto di Digestione Anaerobica e l'avanzamento del processo inerente lo stesso.

Art 3 - Normative di riferimento

Richiamate le definizioni di cui all'Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel presente CSA sono assunte le definizioni di cui al presente paragrafo.

In relazione ai provvedimenti normativi, che si intendono richiamati in modo dinamico, quindi automaticamente integrati dalle successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente alla data odierna:

- a) «Codice dei contratti»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- b) «Regolamento generale»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., limitatamente alla Parte II (Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari), Titolo II (Progettazione e verifica del progetto), Titolo III (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori), Titolo X (Collaudo dei lavori);
- d) «Capitolato generale»: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli da 1 a 4, 5, comma 2, 6, 8, da 16 a 19, 27, 35 e 36, solo e in quanto compatibile con il presente CSA;
- e) «Decreto n. 81 del 2008»: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2017, in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con i relativi allegati;
- f) «DM n. 248 del 2016»: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti).
- g) «D.lgs. 152/2006»: decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive norme di modifica e integrazione (Testo Unico Ambiente, TUA);
- h) il D.L. 17 maggio 2022 n. 50;
- i) il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108;
- l) il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- m) le norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque compiuta secondo le normative in vigore al momento dell'appalto, le regole dell'arte e le best practice applicabili. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente CSA trovano applicazione le disposizioni di cui al Codice dei contratti e dei suoi allegati.

Art. 4 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

Descrizione			TOTALE (L)
1	Lavori (L) A Corpo		5.340.314,63 €
	di cui Costi della manodopera – 546.141,12 €		
Descrizione		A Corpo	A Misura
2	Costi della sicurezza (CS)	68.852,82 €	0,00 €
3	Corrispettivo per la progettazione esecutiva (PE)		81.182,79
4	Costi per la gestione		107.802,12 €
	TOT PROGETTAZIONE + LAVORI + GESTIONE		5.590.152,36 €

2. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	LAVORI	Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori a Corpo al netto della Manodopera (MO)	4.794.173,51 €	
2	Costi della manodopera (MO)		546.141,12 €
3	Costi della sicurezza (CS)		68.852,82 €
4	Corrispettivo per la progettazione esecutiva (PE)		66.412,62 €
5	Spese ed oneri accessori della progettazione esecutiva	14.770,17 €	
TOTALE		4.808.943,68 €	681.406,56 €

	GESTIONE	Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Costi gestione al netto della manodopera	10.000,00 €	
2	Costi della manodopera (MO)		87.021,91 €
3	Costi della sicurezza (CS)		10.780,21 €
TOTALE		10.000,00 €	97.802,12 €

L'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva, riportato nella tabella (PE), è stato determinato dalla Stazione appaltante in sede di progettazione definitiva (posta a base di gara) sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 143 del 2013.

Per i lavori da effettuarsi in economia il prezzo orario della manodopera sarà quello desunto dal Prezzario della Regione Toscana.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad eseguire alle condizioni del presente CSA e del disciplinare di gara e ai prezzi di contratto anche tutti gli altri lavori inerenti ad opere accessorie che si rendessero necessarie e che potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.

I già menzionati prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente CSA e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale ed i mezzi d'opera necessari.

Pertanto, il prezzo convenuto "a corpo" non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione per cui il computo metrico estimativo è posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento e non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Tutti i prezzi unitari richiamati nel presente CSA e negli ulteriori allegati alla documentazione di gara si intendono offerti e accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Appaltatore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal presente CSA, ogni area relativa, ai sensi dell'art. 1469 Codice Civile e con espressa rinuncia di diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Codice Civile, ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi salvo quanto eventualmente ed espressamente stabilito nel presente CSA

1.1.1.2 Impianti tecnologici

Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori abilitati ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti di protezione antincendio.

Il requisito dovrà essere comprovato ai fini della stipula del contratto, così come riportato nel Disciplinare di gara.

1.1.1.3 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Nei lavori sono presenti le seguenti attività elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 o nei decreti interministeriali emanati in attuazione della già menzionata norma:

servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
noli a freddo di macchinari;
fornitura di ferro lavorato;
noli a caldo;
autotrasporti per conto di terzi;
guardiania dei cantieri.

Qualora l'Appaltatore dovesse subappaltare una o più d'una delle attività, lo può fare solo alle condizioni di cui alla vigente normativa, limitatamente ad operatori economici iscritti nella White List tenuto dal competente U.T.G. (Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura) competente per territorio.

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al presente paragrafo, anche ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui agli articoli 120, comma 1, e 123, comma 1, del Codice dei contratti.

Per quanto riguarda i corpi d'opera da contabilizzare nella fase di realizzazione delle opere sono descritti nelle tabelle seguenti:

CAT	CORPI D'OPERA	IMPORTO	%	Manodopera
C:001.006	Opere interne al capannone esistente	€ 237 602,84	4,449	€ 40 306,81
C:001.007	Sistema aree esterne e nuova viabilità di accesso all'impianto	€ 321 730,14	6,025	€ 56 476,88
C:001.009	Sistema di pesatura	€ 43 992,24	0,824	€ 2 114,67
C:001.010	Rete adduzione acque industriali	€ 11 834,87	0,222	€ 1 582,51
C:001.011	Rete raccolta acque meteoriche da piazzali	€ 53 944,35	1,01	€ 8 388,30
C:001.012	Rete raccolta acque meteoriche da coperture	€ 50 039,12	0,937	€ 7 344,11
C:001.013	Rete raccolta acque di processo	€ 21 432,32	0,401	€ 4 116,29
C:001.015	Recinzione esterna e opere a verde	€ 36 945,28	0,692	€ 7 502,49
C:001.023	Impianto antincendio	€ 267 452,00	5,008	€ 70 727,79
C:002.004	Smaltimento esistente impianto fotovoltaico e realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico	€ 381 250,00	7,139	€ 30 537,00
C:002.016	Distribuzione MT	€ 80 660,05	1,51	€ 4 967,12
C:002.017	Distribuzione BT	€ 255 721,42	4,789	€ 15 846,95
C:003.001	Impianto lavaggio rifiuti da spazzamento strade	€ 1 499 900,00	28,086	€ 107 879,80
C:003.002	Impianto di trattamento chimico-fisico	€ 1 270 100,00	23,783	€ 84 687,40
C:003.003	Sezione di trattamento ad osmosi inversa compresi stoccaggi	€ 605 000,00	11,329	€ 50 953,00
C:003.005	Colegamenti elettrici impianti meccanici	€ 202 710,00	3,796	€ 52 710,00
COSTI SICUREZZA (diretti) 68 852,82 euro		€ 5 340 314,63		€ 546 141,12

Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "A corpo".
2. Nell'importo dell'appalto sono inclusi tutti gli oneri necessari, compresi quelli relativi alla progettazione esecutiva, o altri tecnici specializzati ed all'effettuazione di studi o di indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere l'opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste.
3. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Committente e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto, nel rispetto dell'articolo 120 del Codice dei Contratti.
4. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
5. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, anche se quest'ultima è stata rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
6. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.
7. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo Art. 4. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante.
8. La stipula del contratto è effettuata ai sensi dell'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, in particolare, Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando, fanno parte integrante del contratto.

Art. 6 - Categorie dei lavori

1. I lavori sono riconducibili alle categorie rappresentate nella successiva tabella.
2. L'importo della categoria prevalente (OS14) di cui al comma 1 ammonta a 3.623.837,51 €.

Art. 7 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Per i lavori "a Corpo" le categorie di lavorazioni ritenute omogenee, di seguito elencate s'intendono definite ai sensi dell'Art. 32 dell'allegato I.7 del codice di contratti pubblici:

Categoria		Importi in euro			Incidenza su Totale
		Lavori	Sicurezza del PSC	Totale	
LAVORI A CORPO					
OS 14	IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI	€ 3 577 710,00	€ 46 127,51	€ 3 623 837,51	66,99%
OG 1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 455 791,02	€ 5 876,53	€ 461 667,55	8,53%
OG 3	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	€ 321 730,14	€ 4 148,08	€ 325 878,22	6,02%
OG 9	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	€ 381 250,00	€ 4 915,47	€ 386 165,47	7,14%
OG 10	IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 336 381,47	€ 4 336,98	€ 340 718,45	6,30%
OG 11	IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 267 452,00	€ 3 448,27	€ 270 900,27	5,01%
Sommano a Corpo		€ 5 340 314,63	€ 68 852,82	€ 5 409 167,45	100,00%
Totale APPALTO		€ 5 340 314,63	€ 68 852,82	€ 5 409 167,45	

2. Ai sensi dell'art. Art. 25 gli importi dei lavori a corpo non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile.

Ai sensi dell'

Di seguito è riportato il riepilogo delle categorie d'opera (importi comprensivi di sicurezza) ai sensi dell'art 66 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

CATEGORIE D'OPERA	Codice	ID. OPERE	Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametro Base <<P>>
		Descrizione			
IMPIANTI	IB.06	Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con trattamenti e termovalorizzatori	0,70	3.623.837,51	5,3786607895%
EDILIZIA	E.01	Insedimenti Produttivi Agricoltura-Industria-Artigianato	0,65	461.667,55	8,4233578333%
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	Viabilità ordinaria	0,45	325.878,22	9,2341588738%
IMPIANTI	IB.11	Impianti per la produzione di energia-Laboratori complessi	0,90	386.165,47	8,8249288503%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,15	340.718,45	9,1240924671%
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	270.900,27	9,7123752107%

B) DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, ovvero in caso di proposte alternative e migliorative rispetto a quanto posto come richiesta tecnica, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle disposizioni del presente CSA è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale insufficienza di rappresentazione di particolari costruttivi o di specifiche che siano comunque rilevabili da altri documenti di progetto o elaborati progettuali, anche in scala minore, o dal CSA, oppure che siano indispensabili, secondo la buona tecnica costruttiva, alla realizzazione di lavorazioni, componenti, strutture o impianti, e tale indispensabilità sia agevolmente rilevabile con le ordinarie conoscenze professionali dell'Appaltatore. In tale eventualità, compete al DL, sentito il progettista e il RUP, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, contestazioni o riserve, secondo quanto previsto dal presente CSA. Tali circostanze possono riferirsi, in tutto o in parte, a lavorazioni, materiali e componenti di qualsiasi genere.

La disciplina del presente CSA riferita all'Appaltatore, si applica anche agli operatori economici organizzati in aggregazioni tra imprese in raggruppamento temporaneo, in consorzio ordinario, aderenti ad un contratto di rete o in G.E.I.E.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente CSA, salvo che ne sia disposta la loro prevalenza con provvedimento espresso del RUP, secondo la disciplina e le competenze previste dall'ordinamento.

Nel presente CSA:

- i valori cifra assoluta si intendono in euro e I.V.A. esclusa;
- i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 9 - Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo;
- d) il computo metrico estimativo richiamato nel bando;
- e) l'elenco dei prezzi unitari;
- f) La Relazione CAM redatta ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022;
- g) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- h) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- i) il Cronoprogramma di cui all'articolo 18 dell'allegato I.7 al codice dei contratti pubblici;
- j) le polizze di garanzia di cui agli articoli Riferimento articoli 60 e 61:

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 10- Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. L'Appaltatore assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'Appalto ed alla gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente, l'impresa medesima è gravata di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni adottati a sostegno delle predette giustificazioni.

2. L'Appaltatore assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'Appalto ed alla gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente, l'impresa medesima è gravata di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni adottati a sostegno delle predette giustificazioni.

3. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

4. L'Appaltatore non potrà obiettare che nelle tavole di progetto e nella descrizione delle opere non siano previste e indicate forniture e/o lavori che si rendessero necessari poiché, nonostante eventuali omissioni, si intende che l'appalto comprende tutte le forniture, somministrazioni e lavori occorrenti per consegnare completamente ultimate e pronte all'uso tutte le opere appaltate. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in assoluta conformità alla quantità indicata nella descrizione dei lavori, negli elaborati grafici di progetto e nelle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori, anche a mezzo di tipi di dettaglio, e che l'Assuntrice a sua cura e diligenza dovrà richiedere in tempi utili al fine di rispettare il programma dei lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 32, co. 5, dell'All. I.7 al Codice dei Contratti, costituirà parte integrante del presente Capitolato il Piano per i controlli di cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo. L'osservanza di tale Piano non esime in alcun modo l'Appaltatore dalle proprie responsabilità assunte con l'appalto.

Art. 11 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 124 del codice dei contratti pubblici.
2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Art. 12 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato generale, le persone autorizzate a riscuotere.
3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La stazione appaltante, previo richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.
6. Tutte le comunicazioni sono eseguite in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 13 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato d'appalto, essere della migliore qualità, conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'Allegato del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 e rispetto dei vincoli del principio DNSH di cui al regolamento (UE) 2020/852. Gli stessi possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione degli stessi da parte del direttore dei lavori.
2. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
3. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

4. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Art. 14 - Mezzi di prova e verifica dei criteri ambientali minimi

1. Per la verifica di ogni criterio ambientale di cui al Decreto MiTE del 23 giugno 2022, l'appaltatore deve accertarsi della rispondenza ai CAM secondo quanto riportato nella "Relazione CAM" e nel presente Capitolato speciale d'appalto.
2. In riferimento al capitolo "2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", nella PARTE 2 - CAPO 3 QUALITA' DEI MATERIALI del presente Capitolato, sono riportate le specifiche e i relativi mezzi di prova. Se non diversamente specificati si intendono si applicano mezzi di prova e verifiche di cui ai commi che seguono.
3. Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106. Ove nei singoli criteri riferiti a prodotti e materiali da costruzione si preveda l'uso di materiali provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale», così come integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120.
4. Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:
 1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDIItaly®, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
 2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotti;
 3. marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.
 4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;
 5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.
 6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto MiTE 23 giugno 2022. Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori a mezzo di posta certificata.

La verifica dei criteri ambientali da parte della Stazione Appaltante avviene, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, in corso di esecuzione dei lavori, da parte della Direzione Lavori. La conformità dei prodotti da costruzione sarà verificata ai sensi del decreto MiTE 23 giugno 2022, alle specifiche tecniche di cui al capitolo "2-Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi" e alle clausole contrattuali di cui al paragrafo "3.1-Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi" (entrambe incluse nel Capitolato speciale di appalto), sulla base dei rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova indicati alla voce "verifica", presente nelle specifiche tecniche progettuali. La verifica avviene prima dell'accettazione dei materiali in cantiere.

L'opera dovrà soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" e pertanto dovrà essere in conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/8522 così come espresso nella guida operativa "Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024"

C) TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 15 - Progettazione esecutiva

1. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di 60 giorni dal provvedimento emesso dal RUP. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare del progetto definitivo e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara, fermo restando i contenuti di cui alla SEZIONE III - PROGETTO ESECUTIVO di cui all'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici.
2. Il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative secondo quanto previsto dagli articoli Art. 39 e Art. 40 del presente Capitolato speciale d'appalto e, per quanto non espressamente menzionato, secondo i limiti stabiliti dal codice dei contratti pubblici, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.
3. In base a quanto disposto dal decreto MiTE 23 giugno 2022 al p.to 1.3.3 del relativo allegato, trattandosi di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, è richiesto agli operatori economici di illustrare:
 - a) il piano di lavoro attraverso il quale intende integrare i criteri nel progetto;
 - b) le metodologie che utilizzerà per l'integrazione dei criteri di tipo naturalistico-ambientale.
4. Tra le prestazioni tecniche di cui alla SEZIONE III - PROGETTO ESECUTIVO di cui all'allegato I.7 al codice dei contratti pubblici è richiesta anche la "Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM", di seguito denominata "Relazione CAM", in cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l'elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato *ante operam*, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato *post operam* e che evidenzii il rispetto dei criteri contenuti in questo documento.
5. Farà parte del progetto esecutivo la "Relazione sul rispetto del principio DNSH" che il progettista realizzerà ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 e in conformità ai contenuti della "Relazione di sostenibilità dell'opera" del progetto definitivo posto a base di gara.
6. Il progetto posto a base di gara contiene i requisiti dei prodotti da costruzione in conformità alle specifiche tecniche di cui al decreto MiTE 23 giugno 2022, al rispetto dei vincoli del principio DNSH di cui al Regolamento (UE) 2020/852 e i mezzi di prova che l'appaltatore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

Nell'eventualità, il progettista, dà evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all'eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 57 comma 2 del codice dei contratti pubblici, che prevede l'applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali. Ciò può avvenire, ad esempio, per i seguenti motivi:

- prodotto da costruzione o impianto non previsto dal progetto;
- particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più specifiche tecniche, ad esempio una ridotta superficie di intervento in aree urbane consolidate che ostacola la piena osservanza della percentuale di suolo permeabile o impossibilità di modifica delle facciate di edifici esistenti per garantire la prestazione richiesta sull'illuminazione naturale;
- particolari destinazioni d'uso ad utilizzo saltuario, quali locali tecnici o di servizio magazzini, strutture ricettive a bassa frequentazione, per le quali non sono congruenti le specifiche relative alla qualità ambientale interna e alla prestazione energetica.

1.1.1.4 Art. 14 – Gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro che si occuperà della progettazione esecutiva, comprenderà i professionisti sotto riportati con le qualifiche indicate

N°	N. ELENCO FIGURE RICHIESTE
1	Responsabile del progetto oggetto dell'appalto
1	Progettista opere impiantistiche
1	Progettista opere edili-architettoniche
1	Progettista prevenzione incendi
1	Progettista impianti elettrici
1	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

In particolare:

- per il **responsabile del progetto** oggetto dell'appalto, laurea in ingegneria, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;
- per il **progettista delle opere impiantistiche**, laurea in ingegneria, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A-settore "ingegneria industriale";
- per il **progettista delle opere edili-architettoniche**, laurea in ingegneria o architettura, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;

- per il **tecnico prevenzione incendi**, i requisiti previsti dal D.M. del Ministero dell'interno 7 agosto 2012 e dalla Circolare del Ministero dell'interno del 25 agosto 2012, n. 7213 e regolare iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139;
- per la **progettazione di impianti elettrici**, laurea in ingegneria, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A-settore "ingegneria industriale";
- per il **coordinamento della sicurezza** in fase di progettazione, l'attestazione di cui all'articolo 98, del D.Lgs. n. 81/2008;

Per tale requisito, l'Operatore Economico allega alla Domanda di partecipazione una dichiarazione sulla composizione del gruppo di lavoro con i requisiti di ogni componente. L'Appaltatore è tenuto inoltre a presentare, un organigramma operativo per la progettazione e l'esecuzione dell'opera in (con nomi e funzioni ricoperte).

Art. 16 - Ritardo nella progettazione esecutiva

1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 23, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall'Art. 16, comma 1, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
2. La penale è determinata nella misura pari allo 1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione Appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.
4. La penale è trattenuta sul pagamento di cui all'Art. 29.

Art. 17 - Verifica e validazione del progetto esecutivo

1. In accordo all'articolo 42, comma 1, del codice dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante verifica la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto.
2. Il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.
3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni della Stazione Appaltante prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il bando e il Disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori contengono gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento. Tale validazione fa riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.
6. La verifica del progetto esecutivo viene effettuata secondo le disposizioni di cui alla "SEZIONE IV - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE" dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici e a cui si rimanda per quanto attinente al presente Capitolato speciale d'appalto.
7. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi del successivo comma 8.
8. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
 - a. che si discosta dal progetto definitivo posto a base di gara, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
 - b. in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - c. redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
 - d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - e. nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal codice dei contratti pubblici;
 - f. che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

Art. 18 - Consegna e inizio dei lavori

1. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre i 45 giorni dalla stipula del contratto. Il direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'articolo 3 comma 8 dell'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.
2. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 3 dell'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 del suddetto articolo.
4. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Essendo previsti lavori di scavo, l'appaltatore farà riferimento alle disposizioni previste dal Piano di Sicurezza e o Coordinamento oppure all'eventuale attestazione circa l'esecuzione delle operazioni di bonifica preventivamente eseguite.
4. L'eventuale rinvenimento di ordigni bellici inesplosi darà luogo alle seguenti attività:
 - a. sospensione immediata dei lavori;
 - b. aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento;
 - c. relativo aggiornamento dei Piani Operativi di Sicurezza;
 - d. esecuzione delle bonifiche da parte di imprese qualificate ai sensi del D.M. n. 82 del 11 Maggio 2015.

Art. 19 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 300 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.
2. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici, allegato al progetto esecutivo ed eventualmente dettagliata nel programma di esecuzione dei lavori.

Art. 20 - Proroghe

1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo Art. 17.
2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori.

Art. 21 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
2. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici.
3. Fatta salva l'ipotesi del comma 2, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 22 - Sospensioni ordinate dal RUP

1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse o quando ricorrono le circostanze speciali di cui al comma 1 dell'articolo 121 del codice dei contratti pubblici.
2. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.
6. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 5, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1 e 3, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 4, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'Allegato II.14. del codice dei contratti pubblici.

Art. 23 - Penale per ritardi

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari all'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
 - a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'Art. 16;
 - b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
 - d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo Art. 22 ; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 24 - Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Nel rispetto dell'articolo 32, comma 9, dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, l'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 30 del medesimo allegato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
2. La Stazione Appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo presentato dall'appaltatore, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:
 - a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d. per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;

- e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 2.

Art. 25 - Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:
 - a. la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal RUP;
 - b. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - c. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva.
2. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:
 - a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f. eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
3. Se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione Appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 18, di sospensione dei lavori di cui all'Art. 19, per la disapplicazione delle penali di cui all'Art. 21, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 24.

Art. 26 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
2. I danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122 nonché dell'articolo 10 dell'Allegato II.14 del codice dei contratti pubblici.

D) CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato progettuale; il prezzo offerto per il lavoro a corpo, rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Le parti contraenti, dunque, non possono invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. Le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lett. b) dell'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
4. La contabilizzazione dei costi della sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 2, comma 1, è effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

E) DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 28 - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti pubblici, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del codice dei contratti pubblici, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
4. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 29 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva

1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:
 - a. saldo finale entro i successivi 60 giorni.
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore. Gli stessi pagamenti, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali con la relativa ripetizione. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Il pagamento è effettuato previa acquisizione del DURC del progettista. Il DURC non è richiesto se il progettista non ha dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all'INPS (comprese le gestioni separate) né all'INAIL e, comunque, non sia tenuto all'iscrizione né all'INPS (comprese le gestioni separate) né all'INAIL, in quanto titolare di iscrizione alle Casse professionali autonome; in tal caso in luogo è acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tali condizioni, salvo che questa sia già nella disponibilità della Stazione Appaltante e quanto dichiarato non abbia subito variazioni.

- 4 Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta

del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all'art. 37.

Art. 30 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore al 15,00% dell'importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 12, comma 1 lettera c) dell'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 2, comma 3;
 - b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5;
 - c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
 - d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il ____» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Il RUP, ai sensi dell'articolo 125 c. 5 del codice dei contratti pubblici, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 30,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 29. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
7. In ottemperanza alle specifiche disposizioni normative relative ai progetti finanziati con fondi PNRR ogni stato di avanzamento dei lavori deve altresì contenere una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH. Le indicazioni tecniche finalizzate all'assolvimento del principio DNSH in fase di esecuzione dei lavori sono contenute all'interno dell'elaborato progettuale "Relazione sul rispetto del principio DNSH" del progetto esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante.

Art. 31 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 15 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.
3. All'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 125, comma 7 del codice dei contratti pubblici. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 28, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 267/2000.
4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.
6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

Art. 32 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione Appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008.
2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:

- a. all'acquisizione del DURC definito all'articolo Art. 53 del presente Capitolato speciale d'appalto
 - b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
 - c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 68 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.
3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo Art. 52, comma 2.

Art. 33 – Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo Art. 28 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.
2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'appaltatore può, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 34 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

1. Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali definite in conformità all'art. 60 del codice dei contratti pubblici.
2. Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del medesimo istituto.

Art. 35 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12, dell'allegato II.14 art. 6 del codice dei contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti.
3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

F) GARANZIE

Art. 36 - Garanzie per la partecipazione

L'offerta deve essere accompagnata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando di gara. Tale garanzia dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi vigenti oppure da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere emessa e firmata digitalmente e essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

Le garanzie per la partecipazione in ogni caso dovranno essere conformi ai sensi dell'art. 106 del D.LGS 36/2023

Art. 37 - Garanzie definitive

1 Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 36 ("Garanzie per la partecipazione"), pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara, fermo restando l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2.

2. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara.

3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 117 del codice dei contratti pubblici. La Stazione Appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

4. Negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9 dell'articolo 117 del codice dei contratti pubblici. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla Stazione Appaltante all'emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma del codice dei contratti pubblici. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

8. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

11. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie

prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

12. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 38 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Secondo quanto richiesto dall'articolo 117 del codice dei contratti pubblici, l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo del massimale da 500.000 euro ed un massimo del massimale di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
2. Le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

G) ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI

Art. 39 - Variazione dei lavori e modifica contratti

1. I contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
 - a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, rientrano fra le clausole previste dai documenti di gara iniziali;
 - b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
 - c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.
3. Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici;
 - b) 15 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali così definite ai sensi del comma 7 dell'articolo 120 del codice.
6. Il contratto è modificabile ai sensi dell'articolo 9 del codice dei contratti e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

8. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
10. In relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, si osserveranno gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14 del codice. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 120 del codice dei contratti pubblici
11. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera q) dell'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.
12. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
13. L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti, domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
14. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo Art. 42, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo Art. 43, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo Art. 44.

Art. 40 - Variazioni progettuali

1. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 6 dell'articolo Art. 37 devono essere approvate dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.
2. Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 41 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
2. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41 del codice, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
3. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 2 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

H) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 42 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d. il DURC, ai sensi dell'articolo 26, comma 2;
 - e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al Decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:
- a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'Art. 42, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'Art. 43;
 - b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'Art. 44.

Art. 43 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:
 - a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito all'articolo Art. 40, commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 42, Art. 43, Art. 44 o Art. 45.

Art. 44 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'appaltatore segue quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, corredato della stima dei costi per la sicurezza, determinati all'Art. 2, comma 1, del presente Capitolato speciale.
2. La redazione del PSC del progetto esecutivo è a carico dell'appaltatore in quanto parte integrante della progettazione di cui all'articolo Art. 13 del presente Capitolato speciale d'appalto.
3. L'esecutore dovrà osservare scrupolosamente gli obblighi specificati nel PSC del progetto esecutivo verificato dalla Stazione Appaltante.
4. L'obbligo sancito al comma 3 è altresì esteso:
 - a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'Art. 43.

Art. 45 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:

- a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
 3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
 4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.
 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 46 - Piano Operativo di Sicurezza

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore.
3. L'appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Il POS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 47 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV del medesimo Decreto Legislativo.
2. I piani di sicurezza devono essere conformi all'allegato XV al D.lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.

I) DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 48 - Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente indicata all'articolo Art. 4 del presente Capitolato e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
3. Ai sensi del comma 2, articolo 119 del codice, si precisa che i documenti di gara non prevedono indicazioni circa lavorazioni o prestazioni oggetto del contratto che dovranno essere eseguite obbligatoriamente dall'aggiudicatario. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 2082, n. 646 - n.d.r..
5. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti pubblici;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
6. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Ai sensi del comma 17, articolo 119 del codice, si precisa che nei documenti di gara sono indicate lavorazioni oggetto del contratto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Le disposizioni di cui al presente CAPO si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
9. Le Stazioni Appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle Stazioni Appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

Art. 49 - Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, quest'ultimo è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del codice dei contratti pubblici. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del predetto articolo 11. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 44. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del codice.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 3, il RUP, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
5. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione.
6. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente

principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
8. I piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
9. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 5 i cui all'art. Art. 46 del presente Capitolato entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

Art. 50- Pagamenti dei subappaltatori

1. In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice dei contratti, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
 - c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

L) CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 51 - Contestazioni e riserve

1. In accordo all'articolo 115 comma 4 del codice (o art. 9 del DM n.49 del 07/03/2018), le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo:
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
2. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale di cui all'articolo Art. 29, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo che sono regolamentate all'articolo Art. 50 e, per quanto non specificato dal codice dei contratti pubblici.

Art. 52 - Accordo bonario e transazione

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
3. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del codice. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
4. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1.
5. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 4, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con dall'allegato V.1. del codice dei contratti pubblici. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 4.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
7. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Essendo il valore dell'importo superiore a 200.000 euro, è acquisito, parere dagli organi di cui all'articolo 212 comma 2 del codice dei contratti pubblici.
8. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Art. 53 - Controversie e arbitrato

1 E' escluso l'arbitrato

2 Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

3. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

4. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

Art. 54 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, è obbligo dell'appaltatore applicare al presente appalto il contratto collettivo del Settore Industria – Edile per i Lavori edili e affini, il contratto per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti per la parte opere elettromeccaniche e il contratto collettivo Operatori di Igiene Ambientale per aziende private e municipalizzate per i servizi specialistici. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice dei Contratti, è facoltà

- dell'Operatore Economico indicare un diverso contratto collettivo in conformità a quanto meglio esplicato nel Disciplinare di Gara;
- b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - d. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità.
2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
 3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.
 4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.
 5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.
 6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
 7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 55 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.
3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante:
 - a. Trattiene dal certificato di pagamento di cui agli articoli Art. 28 e Art. 29 del presente Capitolato speciale d'appalto, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
 - b. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
 - c. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo del comma 4, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15

quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro tale termine, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

5. Qualora il DURC sia negativo per due volte consecutive il DURC relativo al subappaltatore, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 56 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le Stazioni Appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del codice dei contratti pubblici;
 - b. con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del codice dei contratti pubblici, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le Stazioni Appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro I del codice dei contratti pubblici.
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.
7. L'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.
8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo Art. 34, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter e dall'articolo 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.

10. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo.
11. L'Allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 57 - Gestione dei sinistri

1. Al direttore dei lavori è attribuito il compito di compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest'ultimo.
2. Ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, restano a carico dell'esecutore:
 - a. tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b. le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

M) ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 58 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Come stabilito dall'art. 121 comma 9 del codice dei contratti, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
2. Al direttore dei lavori è attribuito il compito di procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.
3. Il periodo di cui al comma 2 decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo Art. 57.

Art. 59 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Si applica la disciplina di cui all'articolo 116 e Allegato II.14 del codice dei contratti pubblici.
3. La Stazione Appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, dell'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o

l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della Stazione Appaltante sono notificate all'esecutore.

5. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo.

Art. 60 - Presa in consegna anticipata

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio alle seguenti condizioni previste dall'articolo 24 dell'Allegato II. 14 al codice dei contratti pubblici:
 - sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
 - sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
 - siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
 - siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della Stazione Appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

N) CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Art. 61 - SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE

1. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici, si fa riferimento ai criteri ambientali minimi di cui al Capitolo "2.6 Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico" del Decreto MiTE n. 256 del 23 giugno 2022, che il progettista deve integrare nel progetto di cantiere e nel Capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo.
2. La verifica dei criteri contenuti in questo articolo avviene secondo le specifiche di cui alla Relazione CAM del progetto posto a base di gara, in cui è evidenziato lo stato *ante operam*, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato *post operam*. Tale relazione è integrata come eventualmente meglio specificato per la verifica dei singoli criteri.

Art. 61.1 - Prestazioni ambientali del cantiere

1. Le attività di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:
 - a. individuazione delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione;
 - b. definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l'area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;
 - c. rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, *Ailanthus altissima* e *Robinia pseudoacacia*), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grappow);
 - d. protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;
 - e. disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (è garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);
 - f. definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda ecc.);
 - g. fermo restando l'elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", definizione di misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc. e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di

- lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenzianti e compressori a ridotta emissione acustica;
- h. definizione delle misure per l'abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle attività di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto delle "fasi minime impiegabili": fase III A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere dal gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040);
 - i. definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
 - j. definizione delle misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
 - k. definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversità nei diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, l'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
 - l. definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;
 - m. definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
 - n. misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;
 - o. misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata etc.).
3. La Relazione CAM, di cui criterio "2.4.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale

Art. 62 - CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L'APPALTO DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici, si fa riferimento al Capitolo 3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del Decreto MiTE n. 256 del 23 giugno 2022, specificati negli articoli del presente articolo.

Art. 62.1 - Personale di cantiere - Criterio [3.1.1]

1. Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere etc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.
2. L'appaltatore deve allegare, alla offerta tecnica, una dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio *curricula*, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.

Art. 62.2 - Macchine operatrici - Criterio [3.1.2]

1. L'aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.
2. L'appaltatore allega alla offerta tecnica, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d'uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

Art. 62.3 - Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione - Criterio [3.1.3.1]

1. Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell'ambiente può essere solo accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il trattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:
 - Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
 - Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
 - Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli;
 per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati.

Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti.

- Per questo criterio faranno fede le indicazioni del costruttore del veicolo contenute nella documentazione tecnica "manuale di uso e manutenzione del veicolo".

Art. 62.4 - Grassi ed oli biodegradabili - Criterio [3.1.3.2]

- I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.
- I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione $\geq 0,10\%$ p/p nel prodotto finale.

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione $\geq 0,10\%$ p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

Il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilità e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilità e bioaccumulo così come riportato in tabella 1.

tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in relazione alla biodegradabilità ed al potenziale di bioaccumulo

TABELLA 1		
	OLI	GRASSI
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche	>90%	>80%
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche	$\leq 10\%$	$\leq 20\%$
Non biodegradabile e non bioaccumulabile	$\leq 5\%$	$\leq 15\%$
Non biodegradabile e bioaccumulabile	$\leq 0,1\%$	$\leq 0,1\%$

- Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:
 - ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure
 - ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure
 - ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure
 - è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %.
- L'appaltatore allega alla offerta tecnica, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025. Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell'ultima versione dell'elenco LUSC, Lubricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale);
In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o più dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 al fine di garantire la conformità al criterio di biodegradabilità e potenziale di bioaccumulo.

Tabella 2 - Test di biodegradabilità		
	SOGLIE	TEST
Rapidamente biodegradabile (aerobiche)	$\geq 70\%$ (prove basate sul carbonio organico disciolto)	- OECD 301 A / capitolo C.4-A dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 - OECD 301 E / capitolo C.4-B dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 - OECD 306 (Shake Flask method)
	$\geq 60\%$ (prove basate su impoverimento di O ₂ /formazione di CO ₂)	- OECD 301 B / capitolo C.4 -C dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 - OECD 301 C / capitolo C.4 -F dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 - OECD 301 D / capitolo C.4 -E dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008

		• OECD 301 F / capitolo C.4 -D dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
Intrinsecamente biodegradabile (aerobiche)	> 70%	• OECD 302 B / capitolo C.9 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 302 C
	20% < X < 60% (prove basate su impoverimento di O ₂ / formazione CO ₂)	• OECD 301 B / capitolo C.4-C dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 C / capitolo C.4-F dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 D / capitolo C.4-E dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 F / capitolo C.4-D dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
BOD ₅ /COD	≥0,5	• capitolo C.5 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • capitolo C.6 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008

Le sostanze, con concentrazioni ≥0,10% p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti in tabella 2 sono considerate sostanze non biodegradabili, per le quali è necessario verificare il potenziale di bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli.

Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo		
	SOGLIE	TEST
log KOW (misurato)	Logkow<3 Logkow>7	• OECD 107 / Part A.8 Reg. (EC) No 440/2008 • OECD 123 / Part A.23 Reg. (EC) No 440/2008
log KOW (calcolato)*	Logkow<3 Logkow>7	• CLOGP • LOGKOW • KOWWIN • SPARC
BCF (Fattore di bioconcentrazione)	≤100 l/kg	• OECD 305 / Part C.13 Reg. (EC) No 440/2008

* Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori sperimentali, è possibile utilizzare un metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo riportati in tabella.

4. I valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il potenziale di bioaccumulo di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici devono essere effettuate misurazioni del Fattore di bioconcentrazione-BCF. Le sostanze che non incontrano i criteri in tabella 3 sono considerate (potenzialmente) bioaccumulabili. I rapporti di prova forniti rendono evidenti le prove che sono state effettuate ed attestano la conformità ai CAM relativamente alla biodegradabilità e, ove necessario, al bioaccumulo (potenziale)

Art. 62.5 - Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata - Criterio [3.1.3.3]

1. I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4:

Tabella 4	
Nomenclatura combinata-NC	Soglia minima base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore)	40%
NC 27101983 (oli idraulici)	80%
NC 27101987 (oli cambio)	30%

NC 27101999 (altri)

30%

2. I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d'uso non è riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.
3. L'appaltatore deve allegare alla offerta tecnica, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica così come previsto dall'art. 80 o Allegato II.8 comma 1 del codice dei contratti pubblici.

Art. 62.6 - Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti - Criterio [3.1.3.4]

1. L'imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.
2. L'appaltatore deve allegare alla offerta tecnica, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

O) NORME FINALI

Art. 63 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera compresi eventuali trasporti eccezionali; si intendono inoltre compresi gli oneri per scorte tecniche e acquisizione di permessi stradali e autostradali;
 - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
 - f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - l. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei

predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- m. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - n. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;
 - o. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
 - p. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - q. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - r. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - s. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - u. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.
2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.
 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. L'appaltatore è anche obbligato:
 - a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.
 5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:
 - a. dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;
 - b. con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL;
 - c. secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;
 - d. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono:
 - indicare i nominativi di tutte le eventuali imprese subappaltatrici

- garantire la visibilità attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" secondo il seguente emblema istituzionale:



- e. aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
 - f. aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
6. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
 7. **L'appaltatore deve produrre al direttore dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta del direttore dei lavori. Le foto, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recano in modo automatico e non modificabile la data e l'ora dello scatto.**

Art. 64 - Obblighi a carico dell'appaltatore nell'esecuzione di contratti finanziati con fondi PNRR

1. Per le peculiarità dei finanziamenti PNRR, le Amministrazioni beneficiarie del finanziamento sono chiamate a rispettare e vigilare sul perseguimento di alcuni specifici principi trasversali del Next Generation EU, per la piena aderenza al quadro normativo comunitario e nazionale al fine di rispettare i principi e obblighi di seguito elencati. Di conseguenza anche l'appaltatore, nell'esecuzione di contratti di lavori finanziati con fondi PNRR, è espressamente tenuto a rispettare gli obblighi del presente articolo
2. Deve essere rispettato il principio del "non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. "Do No Significant Harm" – DNSH): Il principio DNSH è declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (Mitigazione del cambiamento climatico, Adattamento ai cambiamenti climatici, Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, Economia circolare, Prevenzione e riduzione dell'inquinamento, Protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi).
3. L'intervento in oggetto è classificato in Regime 2 secondo la Matrice di correlazione tra gli investimenti e le Schede riportate all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" Edizione aggiornata allegata alla Circolare RGS del 13 ottobre 2022, n. 33.
4. Pertanto, ai fini del rispetto del principio DNSH, l'inquadramento in **Regime 2** comporta che l'intervento non contribuisce sostanzialmente all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici.
5. Ai fini della dimostrazione del rispetto del principio DNSH, il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base del seguente appalto, assevera, tramite la "Relazione di sostenibilità dell'opera", che nella fattispecie è stata realizzata secondo le linee guida "mims" ai sensi dell'Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" - DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza).
6. L'obbligo di rispetto del principio DNSH non prevede il solo rispetto dei Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022, descritti nell'apposito elaborato "Relazione CAM" allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica, ma prevede gli adempimenti aggiuntivi espressamente riportati nell'elaborato "Relazione di sostenibilità dell'opera" di cui al comma 5.
7. In particolare, ai fini del rispetto del principio DNSH relativo alla fase di esecuzione del contratto, l'appaltatore è obbligato a ottemperare agli obblighi espressamente indicati nelle "Verifiche ex-ante" da riportare nella "Relazione sul rispetto del principio DNSH" da redigere a cura dell'appaltatore in conformità ai contenuti della "Relazione di sostenibilità dell'opera" del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed "ex-post" in fase di esecuzione dei lavori.
8. In riferimento all'articolo 47 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, l'appaltatore è tenuto:
 - a) nel caso in cui sia soggetto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, deve produrre al momento di presentazione della domanda di partecipazione, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del citato art. 46, co. 2, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal co. 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali e aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - b) nel caso in cui occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti, è tenuto entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'affidatario è altresì

tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al 1,0 per mille (euro uno e zero centesimi ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale. Resta fermo il fatto che le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il limite del 20% dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto. A seguito dell'avvenuta e rilevata inadempienza rispetto a predetto obbligo di presentare la relazione, il RUP comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione quanto emerso. In caso di inserimento del provvedimento di annotazione sul casellario, l'operatore economico sarà impossibilitato a partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;

- c) nel caso in cui occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti, è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. Trascorsi 20 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata come indicato all'art. 14 del Contratto. Resta fermo il limite del 20% dell'ammontare netto contrattuale delle penali pena la risoluzione del contratto. Resta fermo il fatto che le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il limite del 20% dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto;
- d) al rispetto delle clausole determinate secondo le specifiche del comma 4, così come previsto nel bando di gara e orientate a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne. Fermo restando quanto previsto al comma 7 del citato articolo 47, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle disposizioni inerenti l'occupazione giovanile e femminile. La Stazione appaltante procederà alla verifica dell'obbligo assunzionale in sede di verifica di conformità ai fini dell'emissione del certificato di collaudo. In caso di inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale nel limite massimo del 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 65 - Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità resa secondo il modello di cui all'**Allegato «C.1»** al Disciplinare di gara.
2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali, l'appaltatore è tenuto a:
 - a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. La Stazione appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere all'appaltatore di compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'**Allegato III** al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo Art. 14 del Contratto con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.

Art. 66 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione

1. In attuazione dell'articolo 14 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

2. In attuazione dell'articolo 14 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 14 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.
E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai fini di cui all'articolo Art. 65.

Art. 67 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 68 - Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, tra cui l'obbligo relativo alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs. n. 152 del 152/2006. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (DPR n. 120 del 13 giugno 2017).
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, comprese:
 - a. terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del D.lgs. 152/2006;
 - b. terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 185 del D. Lgs. 152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme sopravvenute.

Art. 69 - Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art. 31, comma 4, del presente Capitolato.
2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
 - a. i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.
4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:
 - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

- b la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.
- 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
- 8. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Art. 70 - Incompatibilità di incarico

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs. 39/2013. L'appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

Art. 71 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

P) DISCIPLINARE PER LA GESTIONE

L'appalto comprende altresì la fase di avviamento e gestione **per sei mesi**, eventualmente prorogabili ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, **per ulteriori 6 mesi**.

Il presente Disciplinare si riferisce in particolare alla fase di avviamento dell'impianto dopo l'ultimazione dei lavori e fino al completamento della successiva fase di "gestione semestrale" contrattualmente definita.

Obiettivo del servizio di Avviamento e gestione semestrale è quello di gestire l'impianto e di garantire la Stazione Appaltante circa l'effettivo ottenimento delle prestazioni energetiche, produttive ed ambientali richieste dai documenti di gara e dalle autorizzazioni, nonché di quelle eventualmente offerte in sede di gara, ove migliorative.

L'Avviamento si pone altresì l'obiettivo di formare il personale della Stazione Appaltante in merito alle procedure operative necessarie alla corretta, efficiente ed efficace gestione del nuovo impianto.

Art. 72 - Attività incluse nel periodo di avviamento

Durante la fase di Avviamento e gestione dell'impianto saranno in capo all'Appaltatore le seguenti attività:

- manodopera di personale di assoluta fiducia e di provata capacità per la conduzione e gestione dell'impianto secondo la migliore tecnica processistica;
- manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata del Periodo di Garanzia; l'Appaltatore dovrà provvedere alla tenuta del Quaderno di Manutenzione sul quale verranno riportate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata e non programmata, eseguite sui macchinari e sulle opere civili dell'impianto;
- gestione del magazzino dei ricambi; approvvigionamento dei ricambi a propria cura e spesa, necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata del Periodo di Garanzia;
- revisioni periodiche (impianti fissi, mezzi meccanici, impianti ed attrezzature) presenti nell'impianto;
- servizio di reperibilità e pronto intervento;
- supporto alla effettuazione di analisi e campionamenti dei rifiuti in ingresso e in uscita;
- adozione di tutte le misure necessarie per evitare sversamenti del materiale/rifiuto o spandimenti di liquami dagli automezzi e dalle attrezzature;
- relazione semestrale di gestione, unitamente alla documentazione relativa all'esercizio (Quaderni, Registri, Monitoraggi, Revisioni, Certificazioni, FIR, ecc.), che dovranno essere conservati presso l'impianto;
- redazione e piena attuazione delle procedure operative e di sicurezza per l'avviamento e la gestione dell'Impianto entro la data di avvio del servizio, al fine di garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi;
- redazione del Regolamento di Esercizio per le operazioni di conferimento e trattamento dei rifiuti all'interno del Sito, da redigere e sottoporre alla Stazione Appaltante entro la data di avvio dell'Esercizio semestrale;
- formazione del personale della Stazione Appaltante;
- predisposizione di tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni entro la data di avvio del servizio;
- rispetto delle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti e la loro corretta gestione;
- rispetto di tutte le norme vigenti e future in materia antinfortunistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- stipula delle garanzie e polizze di assicurazione, di cui al Contratto;
- pulizia e disinfezione delle attrezzature, delle aree e degli impianti, a servizio dell'impianto, al fine di prevenire ogni possibile inconveniente igienico-sanitario;
- pulizia dei piazzali e della viabilità;
- taglio erba e manutenzione verde;
- derattizzazioni, disinfestazioni e sanificazioni;
- tutte le attività necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi così come consegnati all'atto della Presa in Consegna, onde assicurare la massima efficienza di funzionamento e la migliore conservazione delle opere al termine del periodo di Avviamento.

Art. 73 - Attività escluse nel periodo avviamento

Si intendono altresì escluse dall'ambito dell'Avviamento dell'impianto le seguenti attività:

- contratti relativi alle Utenze del sito (energia elettrica, gas, acqua, scarichi fognari, telecomunicazioni);
- ricezione rifiuti in ingresso;
- gestione dal punto di vista amministrativo ed economico della ricezione dei rifiuti in ingresso e di smaltimento dei rifiuti in uscita dall'impianto;

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
- attuazione del monitoraggio ambientale secondo le prescrizioni autorizzative, le normative nazionali e regionali, il Piano di monitoraggio e controllo, registrando i dati degli autocontrolli effettuati e dei monitoraggi;
- rapporti con gli enti autorizzativi e di controllo; in ogni caso, durante l'Avviamento, è fatto obbligo al Condatore di recepire ogni eventuale prescrizione gestionale che dovesse essere richiesta o imposta dagli Enti interessati assumendosene in toto tutti gli oneri eventualmente derivanti;
- approvvigionamenti di carburanti, lubrificanti e materiali di usura e consumo necessari per il corretto funzionamento dei macchinari;
- intermediazione per conto della Stazione Appaltante finalizzata alla stipula dei contratti di approvvigionamento, servizi e forniture, relativamente ai Rifiuti ammessi, materie prime, reagenti e componenti necessari al funzionamento di tutte le apparecchiature;
- intermediazione per conto della Stazione Appaltante finalizzata alla stipula dei contratti di smaltimento a norma di legge degli scarti di processo, solidi e liquidi, comprensivo di carichi e trasporti;
- intermediazione per conto della Stazione Appaltante finalizzata alla stipula dei contratti di commercializzazione e/o lo smaltimento dei prodotti secondari del processo garantendone la corretta gestione in ogni fase del processo;
- gestione e oneri dei contratti con i laboratori esterni per le verifiche chimico-fisiche di legge;
- aggiornamento del Piano di sicurezza dell'impianto e gestione delle emergenze;
- Controlli e pesatura rifiuti e materie in/out impianto.

Art. 74 - Autorizzazioni

AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

La Stazione Appaltante assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle Amministrazioni competenti le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta, le licenze, le dispense ulteriori a quelle già in possesso od ottenuti.

L'Appaltatore dovrà osservare le prescrizioni autorizzative uniformandosi ad esse alla normativa di riferimento, conservando l'efficacia della Autorizzazione e curando che non venga revocata/annullata o comunque dichiarata inefficace dalle autorità competenti per fatti o comportamenti del Condatore.

Se, durante il periodo di gestione, si verificassero difformità rispetto a quanto autorizzato o in merito alla corretta gestione dell'impianto l'appaltatore è tenuto a comunicare tali difformità alla Stazione Appaltante.

Gli oneri derivanti dagli eventuali interventi in tal senso che comportino, nel periodo di Avviamento, modifiche impiantistiche di natura permanente successive al collaudo funzionale dei lavori in appalto, se dovute ad aggiornamenti normativi, saranno a carico dell'Ente Appaltante.

L'utilizzo delle aree e delle opere in difformità da quanto previsto dalla presente Convenzione, senza il preventivo assenso della Stazione appaltante, costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del Contratto.

Art. 75 – Messa a regime

La fase di messa a regime e i test di accettazione decorre dalla data di conclusione delle prove in bianco e termina con il collaudo provvisorio.

Le prove in bianco cominceranno dopo che la Stazione Appaltante avrà ricevuto il Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto - Mechanical Completion, la documentazione As built e i manuali operativi.

Al termine delle prove in bianco effettuate con esito positivo, dopo che la Stazione Appaltante avrà ricevuto il certificato di Collaudo Statico, potrà essere emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori.

In seguito all'emissione del Certificato di Ultimazione Lavori avrà inizio la fase di Esercizio provvisorio semestrale dell'impianto, durante la quale gli impianti cominceranno a funzionare processando i rifiuti.

Durante l'Esercizio provvisorio l'Appaltatore dovrà procedere al ricevimento e al caricamento delle materie prime (a titolo indicativo e non esaustivo: rifiuti, prodotti chimici e reagenti, ecc.) e alla gestione provvisoria dell'Impianto, sostenendo esclusivamente i costi relativi al personale impiegato, e garantendo il supporto alle attività propedeutiche o necessarie per la effettuazione completa del collaudo funzionale e della verifica del pieno raggiungimento delle performance del progetto integrate con le migliorie offerte ed accettate in sede di gara, nonché le manutenzioni ordinarie e straordinarie previste per legge.

Successivamente e comunque entro 90 giorni dalla data di Ultimazione Lavori, dovranno essere realizzate le attività di Collaudo prestazionale dell'Opera.

L'attività di Collaudo prestazionale sarà svolta da tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, in contraddittorio con l'Appaltatore, che dovrà fornire tutto il personale e l'assistenza necessari all'esecuzione di detta attività.

In caso di esito positivo del collaudo prestazionale, il relativo verbale firmato dalle Parti sarà allegato al Collaudo tecnico-amministrativo (Collaudo provvisorio), la cui data di emissione costituirà la data di fine messa a regime e di presa in consegna delle Opere da parte della Stazione Appaltante.

A decorrere dalla presa in consegna degli Impianti da parte della Stazione Appaltante cominceranno l'esercizio commerciale, il Periodo di Garanzia, il periodo di Avviamento della durata di un anno (fatta salva l'offerta migliorativa presentata in sede di gara).

Art. 76 - Controllo degli accessi

L'Appaltatore garantirà mediante proprio personale il controllo degli accessi al sito d'impianto; le modalità di accesso all'Impianto saranno definite:

- nell'ambito del cantiere dal PSC allegato alla fase della progettazione esecutiva redatto dal coordinatore della sicurezza,
- nell'ambito dell'Avviamento/Gestione dal Regolamento di Esercizio e dal DUVRI.

Art. 77 - Conferimento durante le operazioni di esercizio provvisorio

L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, con preavviso di almeno 30 giorni, la data di avvio delle attività di gestione semestrale.

All'atto dell'avvio della fase di esercizio, l'Appaltatore dovrà aver già provveduto alla redazione ed alla consegna per approvazione alla Stazione Appaltante dei seguenti documenti:

- regolamento di esercizio dell'impianto;
- piano operativo nel rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e smi;
- gestione delle emergenze;
- norme di sicurezza antincendio.

Art. 78 - Conferimento rifiuti ammessi durante il periodo di avviamento e gestione provvisoria

I conferimenti dovranno essere coerenti con le autorizzazioni dell'Impianto.

È vietato l'accoglimento di rifiuti trasportati con mezzi non autorizzati ai sensi delle normative vigenti sui rifiuti.

In caso di mancato o difettoso funzionamento dell'Impianto, la Stazione appaltante riceverà comunque nell'Impianto i Rifiuti Ammessi curandone eventualmente il trattamento e recupero presso impianti terzi, addebitando i relativi costi ed eventuali costi indiretti all'Aggiudicatario.

Art. 79 - Omologazione "nuovo rifiuto"

La Stazione Appaltante, al fine di garantire una corretta conduzione dell'impianto dovrà effettuare le analisi necessarie a verificare la composizione dei rifiuti autorizzati conferiti presso il sito.

Nell'ambito dei codici EER autorizzati, prima del conferimento in impianto di un "Nuovo Rifiuto" proveniente da un "Nuovo Cliente", La Stazione Appaltante dovrà richiedere al produttore le analisi di caratterizzazione del rifiuto oggetto del conferimento, condividendo tutte le analisi con l'Appaltatore per l'opportuna gestione delle matrici trattate.

Unitamente all'analisi di caratterizzazione prevista dal d.lgs. 152/2006 e smi, la stazione appaltante richiederà al "Nuovo Produttore" anche l'Analisi Merceologica dei rifiuti conferiti.

Art. 80 - Relazione semestrale di gestione

Entro il 6° mese dalla data di decorrenza del periodo di Avviamento/gestione dell'Impianto, il Conduttore dovrà provvedere alla redazione di un rapporto, relativo ai risultati di gestione, contenente come minimo:

- quantità rifiuti autorizzati conferita ed accettata all'impianto
- quantità di eventuali altri EER conferiti ed accettati all'impianto;
- quantità di rifiuti scartati dai "Rifiuti ammessi" nei trattamenti preliminari;
- quantità di liquami/percolati/spurghi prodotti ed inviati a smaltimento;
- quantità rifiuti speciali;

- quantità di energia elettrica (kWh) consumata nell'impianto;
- quantità energia elettrica (kWh) prodotta, con suddivisione tra autoconsumata e immessa in rete dall'impianto fotovoltaico;
- quantità reagenti;
- quantità di acque prelevate dal pozzo;
- quantità di acque scaricate nel fosso;
- ore di funzionamento dei principali equipaggiamenti elettromeccanici;
- referti di tutte le analisi effettuate sui rifiuti e altri prodotti;
- registro delle attività di manutenzione ordinaria effettuate;
- registro delle attività di manutenzione straordinaria effettuate;
- elenco del personale operante presso l'impianto;
- registro degli infortuni sul lavoro;
- registro del piano di monitoraggio ambientale;
- registro degli interventi in reperibilità.

Oltre a questi dati di base, il rapporto conterrà anche informazioni su fatti ordinari e straordinari avvenuti nel corso del semestre della gestione.

Indipendentemente dalla relazione semestrale, la Stazione Appaltante si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere al Conditore aggiornamenti periodici in merito ai dati sopra riportati, nonché altri documenti o dati riguardanti la gestione dell'impianto. Il Conditore si obbliga a trasmettere la documentazione entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 81 - Personale operativo e relativi costi

Per il servizio di Avviamento/gestione si stima la dotazione minima di personale di seguito indicata operante su 38 h/sett.:

- 1 Direttore Tecnico per il tempo necessario a garantire il funzionamento e l'efficienza dell'impianto;
- 1 Preposto Capo impianto preposto alla gestione operativa presente a tempo pieno, da sostituire in caso di ferie o malattia;
- 1 addetto alla gestione operativa, caricamento, controlli di processo presente a tempo pieno, da sostituire in caso di ferie o malattia;
- 1 addetto alla gestione operativa e manutenzione delle opere elettro meccaniche da sostituire in caso di ferie o malattia.

Dotazione minima mezzi di servizio (oneri a carico Appaltatore)					
Nolo n°1 Pala gommata frontale		L'incidenza del costo nolo pala gommata si intende ricompresa nella voce costi generali appalto			
Dotazione minima personale					
Durata periodo gestione/aviamento	6 mesi				
Presenza attività prevista	38 ore/sett	4,333 settimane/mese	165 ore/mese		
Costo orario	n° pers	Ore mese	costo mese	6 mesi	
Operatore 4° LIV	32,11 €	1	164,6667	5 287,45 €	31 724,68 €
Operatore 4° LIV	32,11 €	1	164,6667	5 287,45 €	31 724,68 €
Preposto Operatore 5° LIV	34,77 €	1	164,6667	5 725,46 €	34 352,76 €
Responsabile / Direttore Tecnico	Il costo del Responsabile/Direttore Tecnico si intende ricompreso nella voce costi generali appalto				
				16 300,35 €	97 802,12 €
Altri Costi accessori				10 000,00 €	
				107 802,12 €	

Il Conditore, nella sua autonomia gestionale, potrà definire una pianta organica per l'esecuzione del servizio anche diversa rimanendo comunque l'obbligo del pieno rispetto della operatività e funzionalità dell'impianto.

Art. 82 - Formazione del personale della Stazione Appaltante

L'Appaltatore dovrà organizzare un programma di formazione del personale della Stazione Appaltante da realizzare con i criteri minimi sotto riportati e da svolgere e completare nel corso del periodo di Avviamento.

Oggetto e scopo della formazione

Lo scopo primario della predetta attività si fonda sui seguenti obiettivi minimi:

- formare il personale designato dalla Stazione Appaltante, a seconda delle sue caratteristiche, competenze e funzioni, allo scopo di gestire con successo le varie sezioni dell'impianto ed ottenerne le prestazioni progettuali;
- illustrare e fare applicare i principi fondamentali del processo di trattamento;
- sensibilizzare il personale agli andamenti del processo in modo da poterne individuare anticipatamente gli eventuali problemi e adottare opportune azioni correttive;
- illustrare i componenti critici delle macchine al fine di poterne individuare con prontezza le eventuali anomalie, saperle correggere intervenendo direttamente o saper interloquire con l'Appaltatore e/o i suoi subfornitori per intraprendere direttamente o con il loro aiuto le idonee azioni correttive;
- illustrare i piani e i criteri di manutenzione dell'impianto, delle macchine e dei componenti sia per quanto riguarda la manutenzione preventiva che di emergenza;
- conoscere e rispettare gli elementi tecnici e gestionali importanti ai fini della sicurezza;
- conoscere tutta la rete di assistenza esterna all'impianto sia in termini di interventi di manutenzione che di ricambistica originale o di consumo.

Art. 83 - Vigilanza e controllo da parte della Stazione Appaltante

Il Responsabile del Contratto avrà sempre libero accesso all'Impianto, facoltà di visione degli atti tecnico-amministrativi relativi alla gestione, al rispetto dei parametri e dei limiti ambientali previsti dall'Autorizzazione, dei quali potrà richiedere la produzione di copie conformi.

Il Responsabile del Contratto avrà altresì facoltà di richiedere incontri periodici inerenti alla conduzione dell'impianto.

Nel corso dell'attività di Avviamento, oltre alla reportistica prevista, al manifestarsi di problemi o anomalie che possano compromettere il regolare funzionamento dell'impianto, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione immediata alla Stazione Appaltante. La comunicazione dovrà avvenire per vie brevi ed essere supportata da una trasmissione via PEC.

In particolare, dovranno essere immediatamente comunicati:

- Guasti in genere alle apparecchiature che possono influenzare le prestazioni con particolare riferimento ai presidi ambientali.
- Eventuali furti o danneggiamenti alle apparecchiature o alle strutture costituenti l'impianto;
- Raggiungimento della soglia di preallarme sui valori limite di emissione;
- Eventuale fuori servizio di parti o sezioni d'impianto;
- Eventuali interventi in servizio di reperibilità, o comunque al di fuori del normale orario di lavoro.

La mancata o non tempestiva effettuazione delle comunicazioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto, salvo ogni altra sanzione penale e/o amministrativa disposta dall'Autorità di Controllo.

Art. 84 - Manutenzione dell'impianto e delle pertinenze

A decorrere dall'inizio del Periodo di Garanzia, decorrente dalla data di avvio della gestione semestrale, il Conduttore avrà l'obbligo di conservare e mantenere le opere realizzate e quelle già esistenti attuando tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per consegnare alla Stazione Appaltante, alla scadenza del periodo di Garanzia, le opere, i macchinari ed attrezzature in buono stato di efficienza in conformità alla loro destinazione d'uso.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto a garantire, per tutta la durata del Periodo di Garanzia, la continuità dell'attività prevista e pianificata nel programma semestrale e gli standard di funzionamento prescritti nel Disciplinare prestazionale e, ove migliorativa, nell'Offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore dovrà eseguire le attività di manutenzione programmata, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera.

Durante il Periodo di Garanzia, saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera, compresi i materiali di consumo, i materiali soggetti ad usura, i ricambi e la manodopera, relativi sia ad interventi programmati che non programmati.

In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata e non programmata. I costi necessari per tali interventi in sostituzione saranno addebitati all'Aggiudicatario.

Si provvede di seguito a definire il campo di intervento ed applicazione delle varie forme manutentive, ribadendo che per tutta la durata del Contratto compete all'Appaltatore, nel quadro dei costi di gestione dell'impianto, l'organizzazione, la supervisione e l'esecuzione delle seguenti manutenzioni:

- “Manutenzione di guasto”: l'esecuzione degli interventi di ripristino di guasti accidentali, riguardanti l'intero impianto, avvenuti a carico di macchinari e sezioni particolari e/o complessivi degli impianti. La manutenzione di guasto sarà realizzata di norma dal personale di gestione con l'intervento eventuale di personale specializzato esterno, a seconda dell'importanza e la gravità del guasto stesso.
- “Manutenzione di esercizio”: la manutenzione effettuata dal personale di conduzione e che consiste, a titolo esemplificativo e non limitativo, nella verifica in campo del funzionamento delle varie apparecchiature, nella registrazione di tiranterie, catenarie, serraggio di guarnizioni, premistoppa ecc.
- “Manutenzione ordinaria programmata”: l'esecuzione di tutti gli interventi previsti nelle schede tecniche che il Costruttore ha fornito per ogni macchina o sezione d'impianto e che dovranno essere messe a disposizione dell'Appaltatore e dell'Appaltante. Tali interventi sono effettuati dal personale della manutenzione e da quello adibito alla conduzione. Si precisa inoltre che la manutenzione ordinaria programmata sarà effettuata di norma avendo cura di interrompere il meno possibile l'attività complessiva dell'impianto, mettendo di norma in sosta solo la macchina od il particolare oggetto dell'intervento.
- “Manutenzione straordinaria programmata”: controllo completo ed integrale di tutti i componenti degli impianti. Fatte salve le garanzie di legge, la manutenzione straordinaria programmata potrà essere effettuata con personale specializzato esterno in collaborazione con il personale di conduzione e di manutenzione. La manutenzione straordinaria programmata prevede il controllo completo degli impianti in tutte le sue componenti: strutturali, meccaniche, elettriche ed elettroniche.

Per tutta la durata del Contratto di Manutenzione, sono sempre a carico dell'Appaltatore i ricambi programmati e i materiali di consumo/usura, quali ad esempio (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- a) lubrificanti;
- b) grassi;
- c) materiale di consumo antincendio;
- d) elettrodi, dischi per mole e flessibili, ricambi per bombole per saldatura ossiacetilenica;
- e) materiale di ricambio come paraoli, guarnizioni, cuscinetti, giunti, bulloneria, anelli seeger;
- f) materiali di riporto, membrane, tappeti nastri, ecc.;
- g) olio idraulico;
- h) reagenti.

Inoltre, ogni attenzione nella gestione dell'Opera deve essere sempre garantita affinché due principi e doveri fondamentali vengano rispettati:

- la salvaguardia dell'incolumità delle persone preposte alla conduzione ed alla manutenzione degli impianti;
- il rispetto di tutte le leggi, norme, decreti, autorizzazioni vigenti in materia.

Art. 85 - Disposizioni in materia di sicurezza

E' onere ed obbligo esclusivo del Conduttore predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI), che riterrà necessari e opportuni, effettuare la sorveglianza sul proprio personale, effettuare sorveglianza su eventuali interferenze garantendone la eliminazione o gestione in sicurezza, emanare le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Conduttore dovrà risolvere le eventuali problematiche di carattere operativo- gestionale indotte dalle attività sulla gestione dell'impianto esistente, la cui continuità di funzionamento non deve essere compromessa sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio dei nuovi impianti. La risoluzione delle interferenze dal punto di vista della sicurezza verrà trattata dall'Impresa insieme al coordinatore per la sicurezza nominato.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione.

Il Conduttore deve notificare immediatamente alla Stazione Appaltante, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

Il Conduttore, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Responsabile del Contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi

Art. 86 - Ipotesi di respingimento del conferimento

La Stazione Appaltante, parimenti il Gestore, si riservano la facoltà di rifiutare in tutto o in parte il conferimento all'impianto dei rifiuti nelle seguenti ipotesi:

- a) conferimento di Rifiuti non Ammessi;
- b) conferimento di Rifiuti Ammessi senza rispettare le quantità previste nell'Autorizzazione.

Qualora un soggetto conferitore conferisca Rifiuti non Ammessi, il Condatore lo segnalerà tempestivamente alla Stazione Appaltante, la quale trasmetterà formale richiesta di ritiro della merce al soggetto conferitore, che avrà l'obbligo di ritirare i rifiuti entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione.